

N. 04528/2013REG.PROV.COLL.

N. 04392/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4392 del 2013, proposto da:
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE II n. 01534/2012, resa tra le parti,
concernente diniego concessione della cittadinanza italiana

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2013 il Pres. Pier Giorgio Lignani e udito
l'avvocato dello Stato Barbieri;

Ritenuto di poter procedere alla definizione immediata della controversia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'appellato, già ricorrente in primo grado, è cittadino dello Sri Lanka, regolarmente immigrato in Italia prima con permesso di soggiorno per lavoro subordinato e poi con la c.d. carta di soggiorno

ovvero permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. Nel 2004 ha chiesto la concessione della cittadinanza italiana.

All'esito della relativa istruttoria, è stato emesso un provvedimento di diniego (10 maggio 2007) nel quale non si disconosceva che l'interessato soddisfacesse le condizioni di ordine generale (durata del soggiorno, reddito, assenza di precedenti penali, etc.) ma si aggiungeva che *«dall'attività informativa esperita sono emersi elementi ostativi di pericolo per la sicurezza della Repubblica che a termini dell'art. 6, comma 1, lettera c) della legge suindicata, precludono l'acquisto della cittadinanza italiana... pertanto non si rinvergono ragioni di opportunità che inducano a concedere la cittadinanza italiana al richiedente»*.

2. L'interessato ha proposto ricorso al T.A.R. Liguria. Quest'ultimo ha emesso una ordinanza istruttoria per acquisire al giudizio le informazioni "riservate" delle quali, come si è visto, il provvedimento di rigetto fa un accenno assolutamente generico.

Il Ministero ha trasmesso, con apposite cautele di riservatezza, una "nota informativa" che poco aggiunge alle generiche indicazioni contenute nel provvedimento impugnato.

Il T.A.R., con la sentenza ora appellata, ha riconosciuto che *«la concessione della cittadinanza non costituisce per il richiedente un diritto che il Paese ospitante è tenuto a garantirgli laddove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi, ma rappresenta il frutto di un'attenta valutazione, connotata da poteri ampiamente discrezionali, che riguarda l'interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno della comunità nazionale un nuovo componente e l'attitudine dello stesso ad assumere tutti i doveri e gli oneri connessi al nuovo status»*. Si tratta, del resto, di principi comunemente condivisi.

Dopo questa premessa, tuttavia, il T.A.R., passando ad esaminare la fattispecie nella sua concretezza, ha ricordato l'istruttoria svolta; e riferendosi alla "nota informativa" da ultimo acquisita agli atti del giudizio ha osservato: *«non si può omettere di rilevare come la stessa informativa non contenga alcun riferimento, neppure generico, a vicende potenzialmente rivelatrici di una situazione di pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza della Repubblica, quali, ad esempio, l'esistenza di rapporti con organizzazioni estremistiche...»* sottolineando che nel documento si ravvisa *«la totale mancanza di riferimenti a principi ispiratori, a posizioni estremistiche, a particolari modalità di azione o a qualsivoglia altra circostanza da cui possa evincersi, nell'attuale contingenza politica interna e internazionale, una situazione di potenziale offensività per l'ordine pubblico e la sicurezza della Repubblica»*.

Basandosi su queste ultime considerazioni, il T.A.R. ha accolto il ricorso.

3. Propone ora appello il Ministero dell'Interno. L'interessato non si è costituito.

In occasione della trattazione della domanda cautelare in camera di consiglio, il Collegio ravvisa i presupposti per procedere alla definizione immediata della controversia.

4. Conviene innanzi tutto confermare quanto detto dal T.A.R. riguardo all'inammissibilità dell'eccezione d'incompetenza per territorio, prospettata tardivamente dall'amministrazione nel giudizio di primo grado. Quel giudizio, infatti, si era radicato nel 2007, e pertanto al momento dell'entrata in vigore del codice del processo amministrativo (16 settembre 2010) per l'amministrazione era ormai scaduto il termine per la proposizione del regolamento di competenza, secondo le prescrizioni della legge n. 1034/1971. La normativa sopravvenuta non incide sulle preclusioni già formatesi.

5. Nel merito, questo Collegio ritiene che il giudizio del T.A.R. possa essere condiviso.

In effetti, la “nota informativa” (o, se si preferisce, quel brano di essa che è stato reso noto al Giudice in evasione dell’apposita ordinanza istruttoria) non contiene alcun riferimento ad attività illecite o pericolose, per quanto latamente si vogliano intendere queste ultime espressioni. Si fa solo un cenno indiretto alla vicinanza dell’interessato ad un movimento politico del paese d’origine (vicinanza, peraltro verosimilmente spiegabile con motivazioni di ordine etnico), senza altre indicazioni (neppure sommarie) riguardo al coinvolgimento in attività sospette. Si può aggiungere che l’ormai ventennale (al momento dell’emanazione dell’atto impugnato, nel 2007) permanenza dell’interessato in Italia, con un pieno inserimento nell’attività lavorativa, giustifica qualche dubbio sulla permanenza ed attualità dei rapporti con il paese d’origine (di collocazione geopolitica alquanto distante dall’area europea e mediterranea) e le sue vicende interne. Il laconico testo della “nota informativa” non permette di superare queste incertezze.

In conclusione, si può confermare il difetto di motivazione ravvisato dal T.A.R..

Non sarà inutile aggiungere che, dovendo l’amministrazione procedere ad un nuovo esame in ottemperanza al giudicato, essa potrà e dovrà necessariamente riferirsi allo stato attuale, in quanto la natura della materia non consente che la discrezionalità venga esercitata “ora per allora”.

6. In conclusione, l’appello va respinto.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non essendovi stata costituzione di controparti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) rigetta l’appello. Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2013 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)